

STATUTO

Art. 1. E' costituita con Sede in Isernia Via Graziani 2, l'Associazione di volontariato denominata "Associazione Alzheimer Isernia" *Non ti scordar di me* in conformità al dettato del D.Lgs. 117/17 e della normativa vigente in materia, che le attribuisce la qualificazione di "Organizzazione di Volontariato" e che le consente, una volta acquisita l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di aggiungere alla denominazione ODV "Non ti scordar di me" anche l'acronimo Ente del Terzo Settore (ETS).

Art. 2. L' "Associazione Non ti scordar di me", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di volontariato e solidarietà sociale, non ha scopo di lucro e persegue, nell'ambito territoriale regionale, esclusivamente finalità di utilità sociale. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3. L'associazione, è disciplinata dal presente statuto ed agisce ai sensi del D. Lgs. 3 Luglio 2017 n.117 (d'ora in poi CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

L'Associazione, in particolare, persegue le finalità di assistenza alle persone affette da malattia di Alzheimer e ogni altra forma di patologia neurodegenerativa e agli anziani e bisognosi in genere, con scopo di provvedere a tutti i loro bisogni e a quelli delle loro famiglie, attenendosi ai principi generali contenuti negli artt.1,2 e 32 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone giuridiche aderenti agli Enti Associati.

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi ai sensi dell'art. 1, co.1 e 2 legge 8 11 2000, n.328 e successive modifiche, della legge 5 2 1992, n.104 e 22 6 2016, n.112 e successive modifiche:

- A- Realizzazione di centri diurni per malati di Alzheimer e patologie neurodegenerative in genere, con funzioni socio educative e riabilitative integrate;
- B- realizzazione di centri di integrazione sociale e centri di riabilitazione;
- C- gestione di Caffè Alzheimer;
- D - creazione di centri di formazione specifica per operatori del settore;
- E -attivazione di progetti di ricerca specifici per la Malattia di Alzheimer;
- F - edizione di stampe periodiche e non;

ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo.

Inoltre l'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza, con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni dell'art.7 d.lgs 117/2017.

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Possono diventare soci dell'Associazione, nel numero minimo richiesto dalla vigente normativa, in particolare dall'art. 32 CTS, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e condividendone gli scopi, tendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. Se tale numero minimo, viene meno, va ripristinato entro un anno, o in alternativa richiesta di iscrizione ad altra sezione del RUTS. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale di Euro 20.00.

Art. 7. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio decide sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante socio entro 30 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art. 9. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 30 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo. I soci non possono intrattenere alcuna forma di rapporto di lavoro autonomo o subordinato con l'associazione, nè ogni altro tipo di lavoro retribuito.

Art. 10. La qualità di socio si perde:
per morte;
per morosità nel pagamento della quota associativa;
dieta presentazione di dimissioni scritte;
per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità del socio nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Art. 11. Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendo gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Art. 12. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente;
- d. l'organo di controllo;
- e. l'organo di revisione.

Art. 13. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca: almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, l'approvazione del rendiconto economico consuntivo/bilancio, ogni qualvolta lo ritenga necessario. Il Consiglio Direttivo, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 10 giorni del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno; i punti oggetto del dibattito.

Art. 14. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 15. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di una sola delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 16. Nelle deliberare di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Associazione.

Art. 17. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;
definisce il programma generale annuale di attività;
procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 10;
discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 18. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.
Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno dieci giorni prima della riunione.
Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.
Nello specifico:
elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
nomina il tesoriere e il segretario; attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
conferisce procure generali e speciali;
assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 10.

Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire..

Art. 23. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciare quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.
Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 24. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 25. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. E alla regolare tenuta delle scritture contabili.

Art. 26. L'organo di controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 CTS. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co. 2, cod. civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

- L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento ed esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 27 L'organo di revisione è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 28. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 29. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi dei simpatizzanti;
 - b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi Internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Art. 30. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
 - b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- donazioni, lasciti o successioni;
altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 31. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Art. 32. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 18 del presente statuto.

Art. 33. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione.

Art. 34. Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 CTS.

ART. 35 L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 36 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 37 Fino alla naturale scadenza di mandato, è mantenuta la composizione attuale del Consiglio di Amministrazione e degli altri organi sociali in essere al momento dell'approvazione del presente statuto, fatti salvi gli adeguamenti inderogabili di cui alla disciplina vigente.

ART. 38 Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

